

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001

- PARTE SPECIALE -

15

REATI TRIBUTARI

art. 25 *quinquiesdecies* d.lgs. n. 231/2001

SOMMARIO

1.0 - INTRODUZIONE E FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE DI REATI TRIBUTARI	3
2.0 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI REATI TRIBUTARI	3
3.0 - LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001	4
3.1 - DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI - ART. 2 D.LGS.N.74	5
3.2 - DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI - ART. 3 D.LGS.N.74	5
3.3 - DICHIARAZIONE INFEDELE - ART. 4 D.LGS.N.74/2000	6
3.4 - OMESSA DICHIARAZIONE - ART. 5 D.LGS.N.74/2000	7
3.5 - EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI - ART. 8 D.LGS.N.74	7
3.6 - OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI - ART. 10 D.LGS.N.74	7
3.7 - INDEBITA COMPENSAZIONE - ART. 10 ^{QUATER} D.LGS.N.74/2000	8
3.8 - SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE - ART. 11 D.LGS.N.74	8
4.0 - LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI TRIBUTARI	8
5.0 - ORGANI E FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	8
6.0 - PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO	9
7.0 - I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	9

1.0 - Introduzione e funzione della parte speciale di reati tributari

La presente parte speciale (15) si riferisce ai reati tributari di cui all'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto ed ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal d.lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati, con particolare attenzione a quelli ritenuti di più probabile verifica.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2.0 - Criteri per la definizione di reati tributari

Al fine di consentire una migliore comprensione della materia in esame occorre osservare che il processo di inclusione dei reati tributari all'interno del Decreto prende avvio il 5 luglio 2017 allorché il Consiglio e il Parlamento europeo, adottando la c.d. “Direttiva PIF” (UE/2017/1371), richiedevano agli Stati “*di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche che, con una condotta a loro imputabile o posta a loro vantaggio o nel loro interesse, ledano gli interessi finanziari dell'Unione Europea*”.

A seguito della “Direttiva PIF”, con il decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni nella **Legge n. 157 del 19 dicembre 2019**, sono state introdotte rilevanti novità in materia.

In particolare:

- inasprimento della politica sanzionatoria in materia penal-tributaria in modo tale da estendere l'area di rilevanza dell'evasione fiscale;
- introduzione nel d.lgs. n. 74/2000, della c.d. “confisca allargata” di cui all'art. 240 *bis*, c.p., in caso di condanna o patteggiamento per i delitti di cui agli artt. 2, 3, 8 e 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, nel caso in cui l'evasione fiscale superi la cifra di 100.000 euro o 200.000 euro, a seconda dei casi descritti dalla norma stessa;
- introduzione della causa di non punibilità di cui all'art. 13 d.lgs. n. 74/2000;
- introduzione all'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto 231 tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di alcune importanti fattispecie tributarie, (artt. 2 - 3 - 8 - 10 e 11 del d.lgs. n. 74/2000).

Nei confronti dell'Ente è oggi prevista l'applicazione di:

- **sanzioni pecuniarie**, calcolate sulla base del sistema delle “quote”;
- **sanzioni interdittive** previste dal all'art. 9 del Decreto:
 - **divieto di contrattare con la pubblica amministrazione**, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Come anticipato, le società sono ora esposte anche al rischio dell'applicazione del sequestro e della confisca, diretta e per equivalente, del prezzo o del profitto del reato tributario realizzato nel loro interesse o vantaggio.

Inoltre, qualora ci siano gravi indizi contro la società e ci sia il pericolo di reiterazione dei reati tributari, le sanzioni interdittive previste per tali illeciti possono essere applicate anche in via cautelare o durante la fase delle indagini preliminari.

Da ultimo, il **30 luglio 2020** è entrato in vigore il d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”, con cui sono state introdotte tre nuove fattispecie di reato:

- dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. n. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10^{quater}, d.lgs. n. 74/2000).

Tali fattispecie comportano la responsabilità dell'ente solo se siano commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti **transfrontalieri** e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo **non inferiore a dieci milioni di euro**.

I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 74/2000 - puniti solo se consumati – quando sono posti in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, sono punibili a titolo di **tentativo**.

3.0 - Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'art. 25^{quinquiesdecies} del D.Lgs. n. 231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Altrettanto dicasi per i delitti di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto

I reati inseriti nell'art. 25^{quinquiesdecies} in una prima fase dall'art. 39 Decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con la Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019 sono stati:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Art. 2 D.Lgs.n.74;
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Art. 3 D.Lgs.n.74;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Art. 8 D.Lgs.n.74;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili - Art. 10 D.Lgs.n.74;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte -Art. 11 D.Lgs.n.74.

mentre quelli inseriti da D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 sono stati:

- Dichiarazione infedele - Art.4 D.Lgs.n.74/2000;
- Omessa dichiarazione - Art.5 D.Lgs.n.74/2000;
- Indebita compensazione - Art.10^{quater} D.Lgs.n.74/2000

e hanno rilevanza, come sopra anticipato, esclusivamente quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Si applicano, inoltre, le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

3.1 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - art. 2 D.Lgs.n.74

Il delitto in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte, indichi in una delle dichiarazioni elementi passivi fittizi, mediante il ricorso a fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti.

Tale reato punisce con la reclusione da quattro a otto anni la condotta di chi prospetti **elementi passivi fittizi** in una dichiarazione relativa all'IVA o all'imposta sui redditi adducendo a giustificazione **fatture o documenti per operazioni inesistenti** con cui vengono artificialmente gonfiate le componenti negative di reddito al fine di abbattere l'imponibile e conseguentemente diminuire l'imposta dovuta all'Erario.

Inoltre, è possibile procedere all'applicazione della confisca «allargata» ex art. 240^{bis} c.p., quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia superiore a duecentomila euro.

A tale fattispecie di reato può applicarsi la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 che consente di non punire il fatto in caso di integrale pagamento del debito tributario prima che l'autore del reato venga a conoscenza di attività di accertamento amministrativo o dell'inizio di un procedimento penale.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a **euro centomila**, si applica la più mite pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La fattispecie del reato si configura alla realizzazione delle due fasi sottoindicate:

1. Fase di preparazione del reato:

- approntamento della falsa documentazione con la registrazione delle spese nelle scritture contabili e l'utilizzo di esse per giungere al calcolo dell'imponibile per imposte;
- indicazione degli elementi riportati nella documentazione fittizia in una delle dichiarazioni previste dalla legge.

2. Fase di commissione del reato:

- presentazione della dichiarazione compilata utilizzando la falsa documentazione consistente in fatture o altri documenti (scontrini, ricevute fiscali, etc.) riguardanti operazioni inesistenti.

Si applica la sanzione pecuniaria **fino a 500 quote** nell'ipotesi del comma 1.

Nell'ipotesi del comma 2^{bis} del medesimo art. 2, si applica la sanzione pecuniaria **fino a 400 quote**.

3.2 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - art. 3 D.Lgs.n.74

Il reato *de quo* presuppone che la dichiarazione tributaria annuale infedele sia realizzata compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, oppure che ci si sia avvalsi di documenti falsi o di altre mezzi

fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, tali da supportare le falsità contabili realizzate e confluite nella dichiarazione.

Ai fini della punibilità della condotta, la norma richiede la simultanea presenza di due condizioni:

- che l'evasione sia superiore a € 30.000;
- che l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione sia superiore al 5% dell'ammontare totale degli elementi indicati in dichiarazione, o comunque, sia superiore a un milione e cinquecentomila euro.

Si riporta il testo dell'articolo 3 del d.lgs. n. 74/2000 modificato al comma 1:

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*
- 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*
- 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.*

Si applica la sanzione pecuniaria **fino a 500 quote**.

3.3 - Dichiarazione infedele - art. 4 D.Lgs.n.74/2000

La fattispecie in oggetto punisce di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.

Anche per tale fattispecie delittuosa, ai fini della punibilità della condotta è necessario che concorrano due condizioni:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Tuttavia, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Appare utile osservare come la Suprema Corte ha in più occasioni puntualizzato che il delitto di infedele dichiarazione rientra nella tipologia dei reati istantanei e si perfeziona con la *presentazione* della dichiarazione

annuale infedele. In tal senso, pertanto, non assume alcun rilievo, ai fini della consumazione del delitto, la circostanza dell'eventuale presentazione di una dichiarazione integrativa, attraverso la quale il contribuente abbia emendato il contenuto di quella annuale originaria.

Si applica la sanzione pecuniaria **fino a 300 quote**.

3.4 - Omessa dichiarazione - art. 5 D.Lgs.n.74/2000

La norma in esame punisce il contribuente ed il sostituto d'imposta che non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in caso di superamento della soglia di punibilità.

Il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che si aggiunge alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico costituito dalla omessa presentazione della dichiarazione.

La consumazione del reato è parametrata al termine dilatorio (90 giorni) concesso al contribuente per presentare la dichiarazione, successivamente alla scadenza del termine ordinario.

È prevista normativamente una soglia di punibilità legata al *quantum* di imposta evasa che – alla data di redazione del presente MOGC – ammonta ad euro 50.000 sotto il quale il delitto non è punibile.

Si applica la sanzione pecuniaria **fino a 400 quote**.

3.5 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - art. 8 D.Lgs.n.74

Il reato in esame punisce la condotta di chiunque emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti con la finalità di consentire a terzi l'evasione dell'imposta sui redditi o sul valore aggiunto.

Tale fattispecie, pertanto, ha una natura speculare all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Difatti, mentre quest'ultimo punisce colui che percepisce ed utilizza il documento, la disposizione dell'art. 8 incrimina la condotta di colui che emette la fattura o il documento destinato ad un altro soggetto.

La cornice edittale è ora identica a quella di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, prevedendo la pena della reclusione da quattro a otto anni.

È prevista la sanzione pecuniaria **fino a 500 quote**, per l'ipotesi di cui al primo comma.

Per l'ipotesi di cui al comma *2bis*, è prevista la sanzione pecuniaria **fino a 400 quote**.

3.6 - Occultamento o distruzione di documenti contabili - art. 10 D.Lgs.n.74

Le condotte punite da questa fattispecie sono due e alternative, ovvero l'occultamento o la distruzione (anche solo parziale) di scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari.

In tal senso, per occultamento si intende il «nascondimento materiale» che, indipendentemente dalle modalità con cui viene posto in essere, deve risultare idoneo a rendere irreperibile la documentazione. Invece, per integrare la condotta di distruzione è necessario che il documento cartaceo o magnetico sia eliminato fisicamente o che il relativo contenuto sia cancellato o abraso.

Ad ogni modo, entrambe le condotte devono avere quale oggetto materiale della condotta «scritture contabili» o «documenti di cui è obbligatoria la conservazione».

Si applica la sanzione pecuniaria **fino a 400 quote**.

3.7 - Indebita compensazione - art. 10^{quater} D.Lgs.n.74/2000

L'art.10^{quater} punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Per il delitto di indebita compensazione, previsto dall'articolo 10^{quater}, la sanzione pecuniaria **fino a quattrocento quote**.

3.8 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - art. 11 D.Lgs.n.74

La condotta può consistere, ai sensi del primo comma, nell'**alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti su beni propri o altrui**, e, ai sensi del secondo comma, nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali.

Una differenza relativa alle due condotte risiede nel fatto che per aversi integrata la fattispecie di cui al secondo comma serve che una attività ispettiva sia stata iniziata da parte dell'Amministrazione Finanziaria, mentre per la fattispecie di cui al primo comma non è richiesta questa evenienza.

Si applica la sanzione pecuniaria **fino a 400 quote**.

4.0 - Le attività sensibili relative ai reati tributari

L'art. 6, comma 2, let. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

L'analisi ha permesso di individuare le attività di WEM- Waste Engineering Management s.r.l. che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25^{quinquedecies} del d.lgs. n. 231/2001.

Prima dell'introduzione di questo articolo in merito agli illeciti amministrativi venivano analizzate quelle aree aziendali in cui potevano annidarsi i reati di riciclaggio, corruzione tra privati, illecite operazioni sul capitale sociale, etc.; con l'articolo 25^{quinquedecies} le stesse aree aziendali sono quelle più sensibili e quindi da monitorare in riferimento ai reati tributari per l'ottenimento di vantaggi fiscali illeciti sia in materia di IVA sia in materia di imposte dirette.

Le aree a rischio "diretto" coprono l'intera:

- **Area amministrativa - Contabilità, Bilancio, Fisco - Stipula dei Contratti** di un ente, in modo particolare quelle interessate alle operazioni in materia di imposte, versamenti di IVA, redazione del bilancio, e conseguente calcolo del prelievo fiscale.

5.0 - Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione al rischio di commissione dei reati sopra indicati gli Organi e le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

1. Il Consiglio di Amministrazione

I profili di rischio attengono alle funzioni di controllo sulle Aree Sensibili, nonché le attività relative alla gestione dei valori svolte sia per conto della società che per conto della clientela.

2. Contabilità, Bilancio e Fisco - Tesoreria e Affari Legali

L'attività di questa funzione si considera a rischio per la gestione della corretta rappresentazione dei risultati economici, degli adempimenti fiscali ed i rapporti con i consulenti contabili.

3. Acquisti, Forniture e Contratti

È la funzione che si occupa della gestione dei rapporti commerciali con i clienti e fornitori (effettivi e potenziali).

6.0 - Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, tutti i Destinatari del MOGC 231, (Amministratore, apicali, dipendenti, procuratori aziendali nonché collaboratori, e tutte le altre controparti contrattuali), devono conoscere e rispettare, quali presidi comportamentali posti a tutela del rischio di commissione del reato:

- **la normativa italiana applicabile alle attività svolte;**
- **il Codice Etico Aziendale;**
- **il presente Modello 231;**
- **la normativa Antiriciclaggio;**
- **la nomina del consulente Commercialista;**
- **la nomina del Revisore dei Conti;**
- **le procedure e le linee guida aziendali** nonché tutta la documentazione attinente al sistema di organizzazione, gestione e controllo della società.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso **obbligo** a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile;
- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi;
- Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.

7.0 - I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, questo effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati tributari sono i seguenti:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale;
- monitorare sul rispetto delle procedure e disposizioni per la prevenzione della commistione di reati tributari in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

FLUSSO INFORMATIVI VERSO L'ODV: ogni tre mesi, salvo comunicazione di evento rilevante ex D.lgs. 231/2001, ovvero di altra rilevante/fondata segnalazione.

VERIFICA DELL'ODV: una ogni tre mesi, salvo i casi in cui venga comunicato insorgenza di un evento rilevante ex D.lgs. 231/2001 o altra rilevante/fondata comunicazione.